



Decreto n. 6057 - Anno 2016
Prot. 125801 del 10.9.16

Il Direttore del Dipartimento

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 aprile 2012 n. 329 ed in particolare l'articolo 27, commi 7, 8 e 9 e l'articolo 47;

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, emanato con D.R. 17 luglio 2013, n. 721 ed in particolare gli articoli 8, 17 e 18;

VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze, emanato con D.R. 30 gennaio 2013 n. 92 ed in particolare gli articoli 4,6 e 18;

VISTA la lettera prot. 123838 datata 14 settembre 2016 a firma del Rettore con oggetto "Rinnovo composizione Giunta del Dipartimento e CIA";

DECRETA

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1

(Indizione delle elezioni dei Coordinatori delle Sezioni e degli altri componenti della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche)

1. Sono indette per il 2 novembre 2016 le elezioni dei Coordinatori delle Sezioni e degli altri componenti elettivi della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, di seguito indicati:
 - a) un professore ed un ricercatore eletti all'interno di ciascuna Sezione;
 - b) un rappresentate del personale tecnico-amministrativo;
 - c) due rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti
2. Le operazioni di voto avranno luogo presso l'Aula 1.02 dell'edificio D4 del Polo delle Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Firenze dalle ore 9.00 fino alle ore 13.00.
3. L'eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 4, comma 2 del presente decreto avrà luogo il 9 novembre 2016 nello stesso luogo e nello stesso orario indicati nel comma 2 del presente articolo.

Articolo 2

(Seggio elettorale)

1. Il seggio elettorale sarà composto dal prof. Roberto Bartoli, con funzioni di Presidente, dal prof. Andrea Cardone e dalla prof.ssa Paola Felicioni, con funzioni di Segretario.
2. I componenti del seggio provvederanno allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, redigendo apposito verbale.

Capo II

Elezioni dei Coordinatori delle Sezioni

Articolo 3

(Elettorato attivo e passivo)

1. I Coordinatori delle Sezioni sono eletti dai Professori e ricercatori la cui adesione alla



Sezione sia stata deliberata dal Consiglio del Dipartimento ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del regolamento di ateneo dei Dipartimenti e dell'articolo 4, comma 4 del regolamento interno del Dipartimento di Scienze giuridiche.

2. Sono eleggibili i Professori, ordinari e associati, aderenti alla Sezione ai sensi del comma precedente.

Articolo 4

(Maggioranza richiesta per l'elezione)

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, per l'elezione dei Coordinatori delle Sezioni è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione.
2. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del presente decreto.
3. Le votazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono valide se vi prendano parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Capo III

Elezione degli altri componenti della Giunta

Articolo 5

(Elettorato attivo e passivo)

1. I componenti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del presente decreto sono eletti dai professori e ricercatori aderenti alla Sezione ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente decreto.
2. I componenti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b) del presente decreto sono eletti dal personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento tra i rappresentanti di detto personale nel Consiglio di Dipartimento.
3. I componenti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera c) del presente decreto sono eletti da e tra gli studenti, dottorandi ed assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze giuridiche.

Articolo 6

(Modalità di voto e maggioranze richieste per le elezioni)

1. Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ogni elettore può votare per un nominativo per le rappresentanze di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del presente decreto. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
2. La votazione è valida se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Firenze, 16.09.2016

Per il Direttore
IL VICE DIRETTORE
Prof. Francesco Cingari